

TI_GERICHTE 17.2016.142 vom 7. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.142

FR: TI_GERICHTE 17.2016.142 du 7 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2016.142 del 7 novembre 2016

Erwägungen

E. 2

Con l'appello l'imputato sostiene di non aver perso la padronanza del veicolo ma che esso è diventato incontrollabile a seguito dell'improvviso manifestarsi di un difetto alla ruota anteriore destra. Ciò è dimostrato, a dire dell'appellante, dalla scalfitura del manto stradale di cui da atto il rapporto di polizia e che, sempre a suo dire, si è verificata proprio quando si è manifestato il difetto. L'appellante afferma che il primo giudice non ha tenuto conto di questa circostanza e, senza motivazioni convincenti, ha ritenuto inverosimile la sua versione - nonostante lui, meccanico d'auto diplomato (come comprovato dall'attestato federale doc. A allegato alla motivazione scritta) fosse l'unica persona presente quando si è verificato l'incidente. A dire dell'appellante, la versione ritenuta dal primo giudice è fantasiosa, priva di nesso logico e non è supportata da prove, mentre l'imputazione contestatagli è la conseguenza di un accertamento dei fatti lacunoso. Egli spiega, infatti, di aver subito raccontato agli agenti di polizia (come attestato dalla testimonianza di cui al doc. A allegato alla dichiarazione d'appello, rispettivamente doc. B allegato alla motivazione scritta) che l'incidente era da ricondurre a un difetto alla ruota anteriore destra. Sennonché questa circostanza non è stata riportata nel rapporto di polizia. L'appellante chiede, quindi, di essere prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione e chiede anche che la multa venga ridotta con accollo delle tasse e delle spese di giustizia a carico dello Stato.

E. 2.1

Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall'appellante per la prima volta con la dichiarazione d'appello (doc. A allegato alla dichiarazione d'appello) e con la dichiarazione scritta (doc. A e B allegati alla motivazione scritta) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio. L'art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

E. 2.2

Nella dichiarazione d'appello, l'appellante si limita a riproporre - con l'ausilio di nuove prove, come detto inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo cui il suo veicolo sarebbe divenuto incontrollabile a seguito di un difetto alla ruota anteriore destra. Così facendo, egli non si confronta però minimamente con l'accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell'imputato - che peraltro non ha mai specificato di che tipo di difetto pregresso o di danneggiamento si trattasse, rimanendo sempre nel vago - è sempre rimasta allo stadio di mera ipotesi e non è stata minimamente comprovata o

perlomeno resa verosimile con l'ausilio di elementi concreti (quali la dichiarazione di un carrozziere o del soccorso stradale), posto come le fotografie prodotte non supportano la sua tesi. L'appellante non spiega nemmeno perché la versione del primo giudice sarebbe fantasiosa e priva di nesso logico, così come non spiega perché la sua versione sarebbe, invece, verosimile, limitandosi in sostanza a sostenere (con nuove prove) di avere subito riferito agli agenti di polizia che la causa dell'incidente andava ricercata in un difetto alla ruota. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento del suo giudizio e tentare di dimostrarne l'insostenibilità, l'appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell'ambito dell'art 398 cpv. 4 CPP. In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s'è detto sopra, l'appello si rivela inammissibile.

E. 3

Gli oneri processuali del giudizio d'appello sono integralmente posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.